



Spett.le

Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16, volta all'affidamento del servizio di «*Locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma ove svolgere le operazioni concorsuali del Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1*»

Lettera di invito a presentare offerta.

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 72824850BD

Premessa

Spettabile Operatore,

si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto (di seguito anche la «**Stazione Appaltante**») provvedere all'affidamento del servizio di «*Locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma ove svolgere le operazioni concorsuali del Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1*» (di seguito anche il «**Servizio**») nell'arco dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018, nei termini e secondo le modalità previsti nella presente lettera di invito e nei relativi allegati.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche il «**Codice**»).

In attuazione della Determinazione dello scrivente Direttore Centrale n. RS/30/457 del 22 novembre 2017 è stata dunque avviata la presente procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, ponendo a base di gara il seguente importo di **€ 207.000,00 (Euro duecentosettemila/00) IVA esclusa**, complessivamente e presuntivamente determinato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice.

Il suddetto importo è stato determinato sulla base dei fabbisogni presunti dell'Istituto espressi in termini di giornate e del valore unitario giornaliero a base di gara pari ad **€ 34.500,00 (Euro trentaquattromilacinquecento/00)**, da inten-



dersi comprensivo di tutti i costi e le spese (generali e vive) necessarie all'esecuzione contrattuale.

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base del Servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico (di seguito anche il «**Capitolato**»), in conformità a quanto previsto nel successivo art. 7 della presente Lettera di invito.

Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato a misura secondo le effettive esigenze dell'Istituto legate allo svolgimento delle operazioni concorsuali, sulla base del valore unitario giornaliero come risultante dall'offerta economica dell'Appaltatore.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice, come di seguito esplicitato.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (euro zero/00)** trattandosi di un Servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno delle sedi dell'Istituto ecc.]

E' comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in **€ 40.000,00 (Euro quarantamila/00)**.

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo massimo di offerta posto a base di gara, **a pena di esclusione**.

Art. 1 (Informazioni generali)

STAZIONE APPALTANTE: INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Sede: Uffici della Direzione Centrale Acquisti e Appalti – Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma (RM)

Responsabile Unico del Procedimento: Liadele Bartolucci

Telefono: 06.5905. 3840

Fax: 06.95066666

Indirizzo di posta elettronica: liadele.bartolucci@inps.it

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it

Indirizzo Internet: www.inps.it

Determina a contrarre: RS/30/457 del 22 novembre 2017

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 72824850BD



Codice AUSA: **0000247876**

Art. 2 (Descrizione del Servizio)

1. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del Servizio «*Locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma ove svolgere le operazioni concorsuali del Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1*».
2. In particolare, il Servizio attiene alla locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma, per lo svolgimento delle operazioni del concorso suindicato.
3. L'Appalto sarà comprensivo dei servizi connessi, consistenti nell'allestimento delle aule e dei locali, nel punto di ristoro, nella sala medica e in tutto quanto previsto nel Capitolato.
4. Il Servizio si svolgerà a favore dell'Istituto, nel periodo da gennaio a maggio 2018, per numero massimo di 6 (sei) giornate (2 giornate garantite e le restanti aventi natura opzionale ed eventuale, a discrezione dell'Istituto), da erogarsi secondo le modalità di esecuzione dettagliatamente descritte nel Capitolato, allegato alla presente Lettera di invito.
5. Le decisioni dell'Istituto di addivenire o meno a richieste di giornate ulteriori rispetto alle 2 minime garantite, saranno di carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dall'Istituto fino al raggiungimento del numero di giornate massimo suindicato, pari a 6 (sei), sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Pertanto, l'affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Istituto qualora, nel corso della validità del contratto, non dovessero essere effettuate richieste ulteriori rispetto a quelle minime garantite.
6. Le giornate per lo svolgimento delle operazioni concorsuali saranno concordate con l'aggiudicatario nei termini e per i periodi di cui al Capitolato.
7. L'Istituto si riserva la facoltà di concordare con la società affidataria le eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie a seguito della pubblicazione del bando di concorso, fermo restando il prezzo di aggiudicazione.
8. L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di non dare seguito alla procedura di gara e/o alla sua aggiudicazione, in tutto o in parte, qualora sopravvengano cause di forza maggiore, senza che ciò possa determinare alcuna pretesa da parte delle società partecipanti o dalla società aggiudicataria.
9. I locali e i relativi servizi connessi oggetto dell'Appalto dovranno rispettare quanto previsto dal Capitolato.
10. I locali oggetto dell'Appalto dovranno inoltre essere conformi ai parametri stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare, ai parametri edilizi e igienico-sanitari di cui al Capitolato.



11. L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in considerazione della natura delle operazioni concorsuali, che, per esigenze organizzative, necessitano di una gestione coordinata unitaria essendo le sedi da individuarsi, relative ad un'unica procedura di concorso.
12. Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
13. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 (Operatori economici)

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice.
2. Non sono ammessi a partecipare gli operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
3. Si precisa che:
 - relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
 - l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti,



l'operatore economico non sarà **escluso** dalla presente procedura. L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;

- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 , del Codice, l'esclusione non opera quando l'operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
 - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12 , del Codice;
 - non sono ammessi altresì alla presente procedura gli operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2 , del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
4. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli in-



carichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

Art. 3-bis (Criteri di selezione)

1. Ai fini dell'affidamento, gli operatori economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83 del Codice, adeguati requisiti di idoneità professionale.
2. Ai fini della sussistenza del criterio di selezione di cui al precedente comma 1, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice.
8. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
9. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 11.

Art. 4 (Garanzie a corredo delle offerte)

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, ciascuna offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore del contratto a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11 del presente articolo.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'offerente, potrà essere costituita:
 - in contanti, nel rispetto del limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato *sub* 5 alla presente lettera di invito;
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Istituto.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.



4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
 - a) avere quale beneficiaria l'INPS;
 - b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
 - c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
 - f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle offerte;
 - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 o agli altri casi previsti dall'art. 93, comma 6 del Codice;
 - i) recare la sottoscrizione del garante.
8. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'offerta dovrà essere altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.



9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:
- del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
 - del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
 - del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
oppure
del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
 - del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
oppure
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
11. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'operatore economico sia in possesso, alternativamente:
- del *rating* di legalità e del *rating* di impresa;
 - dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
 - di certificazione social *accountability* 8000;
 - di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;



- di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
12. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 10 e 11, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 8, comma 4, lett. e).
 13. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
 14. Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.
 15. Sarà obbligo dell'aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.
 16. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.
 17. Ai fini della stipula del contratto per lo svolgimento del Servizio, l'Aggiudicatario dovrà produrre una polizza assicurativa responsabilità civile per danni causati a cose e a terzi (tra i "terzi" si intendono compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti INPS, i candidati, ecc.), con massimale unico non inferiore ad **€ 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00)**.

Art. 5 (Contribuzione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)

1. Le offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'offerente all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016, nella misura di € 20,00.



2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2015":
 - versamento *online*, collegandosi al "Servizio Riscossione Contributi" disponibile in homepage sul sito *web* dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul "Servizio Riscossione Contributi";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all'offerta;
 - per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 - a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
 - b) il CIG che identifica la procedura, come indicato all'art. 1 della presente lettera di invito.

Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all'offerta.
4. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei re-



quisiti di carattere generale, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

8. Ciascun concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito *link* sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.

Art. 6 (Soccorso istruttorio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, **la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e Tecnica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, **non superiore a 10 (dieci giorni solari)**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
4. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 7 (Modalità di inoltro del plico contenente l'offerta)

1. Il plico contenente l'offerta dovrà:
 - essere debitamente chiuso, sigillato con ceralacca o con sistema equivalente che ne assicuri l'inviolabilità, e controfirmato sui lembi di chiusura;
 - recare all'esterno il nominativo o la denominazione del mittente, l'indirizzo, nonché i recapiti telefonici, *fax* ed *e-mail* del medesimo;
 - riportare bene in evidenza la dicitura **«NON APRIRE – Offerta relativa al servizio di «Locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma ove svolgere le operazioni concor-**



suali del Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 365 posti di analista di processo-consulente professionale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1»”;

- essere recapitato a mano ovvero mediante posta raccomandata o agenzia di recapito debitamente autorizzata, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 7 dicembre 2017, presso il seguente indirizzo:**

INPS – CENTRALE ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI - Area Centro Servizi–Settore Movimento Corrispondenza– Piano Ammezzato, Stanza A 12

Via Ciro il Grande 21 – 00144 – Roma (EUR)

2. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
3. Non saranno ammessi alla procedura plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato.
4. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombenente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. Ai fini dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.
5. Sarà ammessa l'integrale sostituzione dei plichi già depositati, purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.

Art. 8 (Contenuto del plico)

1. L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l'offerta o i documenti a corredo dell'offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

3. Il plico di offerta dovrà contenere al proprio interno tre buste a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca o sistema equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione del mittente e le seguenti diciture:

1. "Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

2. "Busta B – OFFERTA TECNICA"

3. "Busta C – OFFERTA ECONOMICA"

4. La **"Busta A – Documentazione Amministrativa"** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati:

a) una **dichiarazione sostitutiva del Concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub 3*, alla presente lettera di invito.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. I), dell'art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico



(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza). Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. n. 56/2017, i procuratori generali e gli institori rientrano tra i soggetti muniti di legale rappresentanza ai fini di cui sopra;

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e., institori e procuratori *ad negotia*), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.



In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

La Stazione Appaltante richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi.

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 3, comma 3, della presente lettera di invito.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub 3*, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nella presente lettera di invito;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;

La dichiarazione sostitutiva del concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub 3* alla presente lettera di invito, da intendersi parte integrante della lettera di invito stessa.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarli anche alla lu-



ce delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016.

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE potrà essere inserito nella "Busta A – Documentazione Amministrativa", in formato cartaceo.

I concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, **la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 3 alla presente lettera di invito.**

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita **copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;

- b)** nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la **dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'operatore, contenente l'indicazione delle **prestazioni che intende eventualmente subappaltare** ai sensi dell'art. 105, comma 4 , lett. c) del Codice, nei limiti del **30%** (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;

Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato *sub 3* alla presente lettera di invito;

- c)** la seguente documentazione relativa alle **garanzie** di cui al precedente art. 4 della presente lettera di invito:

- i.** il documento comprovante la prestazione della **cauzione** o **fi-**



- deieussione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice;
- ii. **l'impegno del fideiussore o di altro soggetto** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 4, comma 8. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
- iii. solo qualora l'operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 4, commi 10 e 11 , **almeno uno dei seguenti documenti:**
- **copie conformi all'originale** delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 4, commi 10 e 11 , della presente lettera di invito;
 - **dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente** attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 4, commi 10 e 11 , della presente lettera di invito. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
 - **idonea dichiarazione resa dal concorrente** ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 4, commi 10 e 11 , della presente lettera di invito. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente allegato *sub* 3 alla presente lettera di invito;
- d) prova dell'avvenuto pagamento della **contribuzione** dovuta dall'Offerente all'A.N.AC., di cui all'art. 5 della presente lettera di invito, con riferimento alla presente procedura;
- e) il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema *AVCpass*, così come dettagliatamente previsto all'art. 5 della presente lettera di invito. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema *AVCpass*, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del *PassOE*;



f) copia della presente lettera di invito, del capitolato, dello schema di contratto, delle eventuali informazioni complementari trasmesse agli operatori, debitamente sottoscritti, da parte del legale rappresentante dell'offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*;

I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica, a pena di esclusione.

5. La "**Busta B – Offerta Tecnica**" dovrà contenere:

- una **relazione tecnica**, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di 10 pagine, copertina e indice esclusi, che sia coerente con quanto previsto nel capitolato allegato alla presente lettera di invito e che contenga lo sviluppo degli argomenti indicati al successivo art. 10, comma 5 della presente lettera di invito, in modo chiaro e conciso;
- **piantina in scala**, con allegata dettagliata "legenda", descrittiva dell'immobile (disposizione dei servizi igienici e rapporto numero WC/candidati, altezza dei soffitti, indicazione dei punti luce e delle bocchette di immissione ed estrazione di aria primaria nonché delle vie di fuga), della disposizione dei gruppi di concorso e del tavolo della Commissione;
- copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore**, in corso di validità.

Nell'ambito della "Busta B - Offerta Tecnica", dovrà essere inserita inoltre **apposita dichiarazione**, con la quale il concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.

Tutta la documentazione contenuta nella "Busta B" dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella "Busta B" a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella medesima "Busta B" anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella "Busta B" sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il concorrente dovrà



produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente medesimo.

La documentazione tecnica contenuta nella Busta "B", non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

6. La "Busta C – Offerta Economica" dovrà contenere:

- **l'indicazione dell'offerta economica**, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello schema di offerta economica allegato *sub* 4 alla presente lettera di invito. In caso di libera compilazione a cura dell'operatore economico, l'offerta economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti *form*;
- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell'ambito dell'offerta economica dovrà essere indicato:

- il valore unitario giornaliero offerto, rispetto a quello posto a base di gara, IVA esclusa, espresso in Euro, in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
- il valore complessivamente offerto, determinato moltiplicando il valore unitario giornaliero offerto (P) per il numero massimo di 6 giornate (Q), al netto dell'IVA, espresso in cifre e in lettere con un numero di decimali non superiore a 2 (due);
- costi aziendali dell'operatore concernenti l'adempimento dell'operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'Appalto;
- costi dell'operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di discordanza tra il valore unitario giornaliero (P) moltiplicato per il numero massimo di giornate (Q) e l'indicazione del valore complessivo offerto (P X Q), il valore unitario giornaliero prevarrà sul valore complessivo e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare l'esatto valore complessivo offerto, fermo restando il valore unitario giornaliero offerto e il numero di giornate.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà



ritenuta valida l'offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'offerta economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A" o della "Busta B", dovrà essere prodotta nella "Busta C" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

Art. 9 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici e consorzi)

1. Il soggetto invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice.
2. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.
3. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione, saranno **esclusi** dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
4. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti.



5. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 20, del Codice in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
7. I concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
8. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 48, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.
9. **"Busta A – Documentazione Amministrativa":**
10. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - la o le dichiarazione/i sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 4 dell'art. 8 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento, del consorzio**;
 - nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub 3* alla presente lettera di invito;
 - nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi



dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del concorrente, allegato *sub* 3 alla presente lettera di invito.

11. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
12. in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell'ambito della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", dovrà sussistere apposita **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all'operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell'art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del concorrente di cui all'allegato *sub* 3 della presente lettera di invito.
13. Nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
 - **il consorzio dovrà indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;**
 - la o le dichiarazione/i sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 4 dell'art. 8 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**
14. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 8, comma 4, lettera a), con riferimento ad ogni singolo operatore associato, consorziato o aggregato.
15. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all'interno della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
16. "**Busta B – Offerta Tecnica**" e "**Busta C - Offerta Economica**":



- in caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
- in caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 , lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura.

Art. 10 (Modalità di valutazione delle offerte)

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
<i>Punteggio Tecnico (PT)</i>	70
<i>Punteggio Economico (PE)</i>	30
Totale (Ptotale)	100

3. In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "**Punteggio Tecnico**" (**PT**) e il "**Punteggio Economico**" (**PE**):

Ptotale= PT + PE

4. Il "**Punteggio Tecnico**" sarà attribuito sulla base della seguente formula:



$$PT = \sum P_{ij}$$

dove:

PT: Punteggio Tecnico dell'offerta in esame

$\sum P_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo

5. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:

Rif.	Criterio di valutazione	Punteggio sotto criterio
1	Caratteristiche tecniche migliorative dei locali e dei relativi servizi connessi	50
1.1	Servizio ambulanza (indicare si/no)	5
1.2	Parcheggio per partecipanti (offerta minima 300 posti)	10
1.3	Addetto guardaroba/bagagli (indicare si/no)	5
1.4	Postazioni aggiuntive per l'identificazione dei candidati collocati all'ingresso delle aule di esame, rispetto al minimo richiesto all'art. 3 del Capitolato	10
1.5	Soluzioni migliorative proposte per l'allestimento delle aule	10
1.6	Ulteriori servizi migliorativi	10
2	Modalità di gestione dei rischi e dei cambiamenti dovuti a eventi imprevisti	20
2.1	Soluzioni proposte per la risoluzione di problematiche connesse al malfunzionamento della strumentazione informatica	10
2.2	Soluzioni organizzative proposte per risolvere problematiche attinenti ad eventi imprevisti	10

6. Con riferimento ai sub-criteri **1.5, 1.6, 2.1 e 2.2**, ciascun commissario attribuisce la valutazione di "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente", in base a quanto proposto dal concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito.

Valutazione	Descrizione	Coefficiente
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1



Valutazione	Descrizione	Coefficiente
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

7. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

CR_{ij}= coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo

CM_{ij}= media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo

max(CM_{ij})= media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il sub-criterio j-esimo.

8. Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del sub-criterio con la seguente formula.

$$P_{ij} = P_{jmax} * CR_{ij}$$

dove:

P_{ij}= punteggio assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo

P_{jmax}= punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio j-esimo

CR_{ij}= coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il sub-criterio j-esimo

9. Con riferimento al **sub-criterio 1.1** sarà attribuito il punteggio tecnico come segue:



- **0 punti** ai concorrenti che non offriranno il servizio di ambulanza;
- **5 punti** ai concorrenti che offriranno il servizio di ambulanza

10. Con riferimento al **sub-criterio 1.2** sarà attribuito il punteggio tecnico come segue:

- **0 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi inferiore a 300;
- **1 punto** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 300 (incluso) e fino a 500 (escluso);
- **2 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 500 (incluso) e fino a 600 (escluso);
- **3 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 600 (incluso) e fino a 700 (escluso);
- **4 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 700 (incluso) e fino a 800 (escluso);
- **5 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 800 (incluso) e fino a 900 (escluso);
- **6 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 900 (incluso) e fino a 1.000 (escluso);
- **7 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 1.000 (incluso) e fino a 1.100 (escluso);
- **8 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 1.100 (incluso) e fino a 1.200 (escluso);
- **9 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 1.200 (incluso) e fino a 1.300 (escluso);
- **10 punti** in caso di offerta di un numero di parcheggi superiore a 1.300 (incluso).

11. Con riferimento al **sub-criterio 1.3** sarà attribuito il punteggio tecnico come segue:

- **0 punti** ai concorrenti che non offriranno l'addetto al guardaroba;
- **5 punti** ai concorrenti che offriranno l'addetto al guardaroba/bagagli.

12. Con riferimento al **sub-criterio 1.4** sarà attribuito un punto per ogni postazione aggiuntiva oltre le 10 minime richieste fino ad un massimo di 10 postazioni aggiuntive.



13. Il **"Punteggio Economico"** sarà determinato secondo la seguente formula:

$$PE_i = P_{E_{max}} * (P_{min} / P_i)$$

Dove:

PE_i= punteggio economico attribuito all'Operatore i-esimo

PE_{max}=punteggio massimo attribuibile (pari a 30)

P_{min}= Prezzo minimo offerto dai concorrenti

P_i= prezzo offerto dal concorrente i-esimo

14. Il **Punteggio Totale (PTOT)** attribuito a ciascuna offerta è uguale a **PTR + PE**.

15. Per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali. Si procederà pertanto a troncamento delle cifre alla seconda cifra decimale.

16. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

Art. 11 (Svolgimento della procedura)

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede INPS di Roma (EUR), sita in viale Aldo Ballarin 42, Direzione Centrale Acquisti e Appalti (IV ° piano), torre C. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero un rappresentante dell'offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta dall'Istituto, attraverso apposita commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

APERTURA BUSTA A

3. L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.



4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei plichi di offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in **data 11 dicembre 2017**, alle **ore 10:30**.
5. In tale seduta, in base all'ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, della presente lettera di invito e della normativa comunque applicabile. La trasmissione della presente lettera di invito deve intendersi come invito ai concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
6. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 6 della presente lettera di invito.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante i mezzi previsti nella presente lettera di invito.

APERTURA BUSTA B

8. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice, nel corso di una seduta pubblica, darà corso all'apertura delle "Buste B - Offerta Tecnica" presentate da ciascun concorrente, in base allo stesso ordine utilizzato per l'apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge ai fini dell'ammissione delle relative offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

APERTURA BUSTA C

9. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste C - Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 10.

NEGOZIAZIONE



10. Stante la natura negoziata della procedura, ove si ritengano necessari miglioramenti rispetto alle offerte presentate, dopo la redazione della prima graduatoria provvisoria la Stazione Appaltante ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di avviare le negoziazioni con gli operatori economici se ritenute opportune, al fine di adeguare i contenuti delle relative offerte alle esigenze indicate negli atti di procedura. Non possono essere oggetto di negoziazione i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione.
11. Nel corso della negoziazione, l'Istituto garantisce la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
12. Le negoziazioni vengono condotte in apposite sedute riservate, alle quali è ammessa la partecipazione di uno o più esponenti dell'offerente debitamente autorizzati a trattare, e di uno o più consulenti del medesimo.
13. Quanto la Stazione Appaltante ritiene mature le trattative, informa gli altri offerenti e stabilisce un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate.
14. La Stazione Appaltante verifica quindi che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e le valuta in base ai criteri di aggiudicazione ai sensi dei precedenti commi 8 e 9 .

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

15. Formata la graduatoria provvisoria, l'Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice.
16. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti in seduta pubblica. A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
17. Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

18. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che sono risultate non



congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

19. In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

DOCUMENTI COMPLEMENTARI

20. L'Istituto potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
21. Prima dell'aggiudicazione, l'Istituto richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. A tal fine l'Istituto potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.
22. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'operatore.
23. L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli operatori nella dichiarazione sostitutiva.
24. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

ESCLUSIONI E AMMISSIONI

25. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito www.inps.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Entro il medesimo termine di due giorni, sarà dato avviso ai Concorrenti,



con le modalità di cui all'articolo 5-*bis* del D.L. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

26. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2, del Codice.

Art. 12 (Aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 11, comma 21.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le offerte verranno conservati dall'Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12, del Codice.



7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Art. 13 (Stipulazione del contratto)

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme ai contenuti della presente lettera di invito, del relativo Capitolato e dello schema di contratto allegati, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà presentare l'allegato al contratto indicante la designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal contratto, dalla presente lettera di invito, dal capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
4. Per esigenze organizzative dell'Istituto, correlate all'organizzazione funzionale delle strutture dell'Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in sede di sottoscrizione del contratto potranno essere concordati con l'appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 209 del Codice, si precisa che il contratto non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del contratto.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.



9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'Istituto, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
12. All'atto della stipula del contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

Art. 14 (Divieto di cessione del contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il relativo contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l'aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'appaltatore previste dall'art. 105, comma 8.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;



- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
 7. L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
 8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
 9. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
 10. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 11. L'affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.



12. L'affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la filiera delle imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
 - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone



- delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la filiera delle imprese, l'appaltatore:



- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della filiera delle imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la filiera delle Imprese.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("*Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*"), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'affidamento, si precisa che:
 - titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Responsabile del trattamento è dott. Ivano Mannucci.
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura negoziata e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura stessa;
 - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della Commissione, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;



- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto D.Lgs. 196/03.
2. Con l'invio dell'offerta, l'operatore esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 18 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)

1. Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla legge italiana.
2. L'affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla presente lettera di invito e dal capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione delle prestazioni, l'efficacia del contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'appaltatore, quali previsti dall'art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 19 (Ulteriori prescrizioni)

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. la presente lettera di invito si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 , lett. b), del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;
 - b. qualora a carico dell'aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4 , del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
 - c. l'aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».
2. Per finalità di popolazione dell'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS e di ampliamento dell'offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all'Albo, l'aggiudicatario sarà iscritto d'ufficio all'Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.

Art. 20 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati alla presente lettera di invito, e costituiscono parte integrante della stessa:
 - 1) Capitolato;**
 - 2) Schema di contratto;**
 - 3) Dichiarazione sostitutiva del concorrente;**
 - 4) Schema di offerta economica;**
 - 5) Elenco Istituti di Credito;**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



3. Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire all'INPS, all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, **entro e non oltre le ore 12:00 del 27 novembre 2017**, via fax al n. 06 950 66 666 ovvero via PEC all'indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. Tutte le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno trasmesse a ciascun operatore richiedente a mezzo PEC. Le repliche in questione andranno ad integrare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro trasmissione, ai fini della partecipazione alla procedura.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Caridi